

05 SET. 2021

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2021, il giorno 12 Settembre alle ore 20,30 in Forlì via Cervese, 156/A si è riunita presso la sede sociale dell'Associazione Clan-Destino A.P.S., l'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di variazioni Statutarie
- 2) Varie.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Socio Semproli Luciano, il quale chiama alle funzioni di Segretaria la Nanni Michela.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti n. 11 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto di indire l'assemblea dei soci per proporre le modifiche allo statuto sociale e precisamente:

Art. 3 - FINALITÀ - riformulato come espresso dall'art. 5 del Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente dà lettura della proposta di Statuto modificato secondo i requisiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e del codice civile in tema di associazioni.

Apertasi la discussione alcuni soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e favorevoli alla proposta presentata dal Presidente ed elaborata dal Consiglio Direttivo.

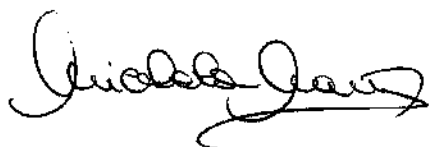
Al termine l'Assemblea con voto unanime delibera di approvare le variazioni allo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dell'Associazione, Tommasini Fabio, viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

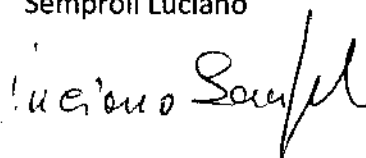
Il Presidente e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendo altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 23,30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Nanni Michela



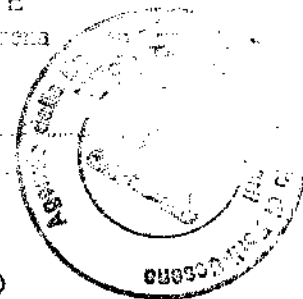
IL PRESIDENTE
Semproli Luciano



ALLEGATO NUOVO STATUTO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Terzo Settore

Registrato a Forlì il **15 SET. 2021**
N. 1626 Mod. 3
Euro esente



STATUTO

"ASSOCIAZIONE CLAN-DESTINO A.P.S."

L'ADELLO AL SERVIZIO

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata "Clan-Destino A.P.S." (d'ora in avanti l'Associazione).

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Via Cervese, 156/A – 47122 Forlì (FC).

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, ha lo scopo di svolgere attività di interesse generale a favore degli associati, dei loro familiari conviventi, come pure di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Come espresso dall'Art. 5 Lgs n° 117/2017 e s.m.i. l'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle suddette finalità:

- lett. d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003 e s.m., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- lett. e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. n. 281/1991;*
- lett. f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.;*
- lett. i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- lett. k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- lett. t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- lett. u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 166/2016 e s.m., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- lett. v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- lett. w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei*

diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- *lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- richiedere l'applicazione del "Principio di precauzione" per tutelare la salute dei cittadini;
- produrre ed elaborare progetti di merito;
- organizzare assemblee pubbliche d'incontro, informazione e comunicazione;
- progettare attività ricreative ed associative;
- programmare congressi, conferenze ed eventi pubblici con l'ausilio di esperti dei vari settori;
- sensibilizzare, con ogni mezzo consentito, l'opinione pubblica, non tralasciando di agire anche nei confronti di tutti gli organi istituzionali, con particolare riferimento a quelli preposti per legge alla tutela del diritto primario della salute dei cittadini;
- partecipare a incontri con la pubblica Amministrazione finalizzati al confronto diretto sui temi dell'Associazione;
- aderire a Comitati, Associazioni, Organizzazioni, ufficialmente riconosciute e non, a livello locale e nazionale che perseguono gli stessi scopi;
- collaborare con qualsiasi Ente, Organismo, Associazione, Cooperativa o attività privata per fini sociali. Iscrizione ad albi locali, regionali, nazionali e del volontariato;
- promuovere istanze, proposte, petizioni e consultazioni popolari sulla base delle regolamentazioni legislative vigenti;
- realizzare progetti specifici di attività per la difesa dell'ambiente con la partecipazione della cittadinanza (raccolta e recupero di materiale riciclabile, attività didattiche volte all'insegnamento di una corretta differenziazione dei rifiuti, ecc...).

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente dal Consiglio Direttivo.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo volontario, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.

Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

In base alla presente disciplina statutaria l'Associazione può dunque affidare ai soci progetti nella loro globalità e/o parte degli stessi, ai fini della realizzazione, in forza del principio di sussidiarietà, nel rispetto dello scopo sociale.

L'Associazione intende collaborare, su scala locale, nazionale ed internazionale, con altre associazioni, organizzazioni od enti che perseguono fini analoghi o connessi.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivino.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda di adesione all'Associazione, al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, Codice Fiscale;
- dichiarare di aderire integralmente al presente Statuto, riconoscendo esplicitamente all'Associazione la rappresentanza, e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;
- partecipare attivamente alle attività associative.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

È compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione motivata l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, al Collegio dei Probiviri, i quali nella prima convocazione, si pronunceranno in modo definitivo.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità pari ad un anno, subordinata al versamento della quota associativa, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, attuate dall'Associazione, inoltre posso avere accesso ai libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

-al pagamento annuale della quota associativa stabilita con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, oltre al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale;

-all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a partecipare alle attività concordate.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

La quota associativa annuale deve essere versata entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Scaduto tale termine ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l'invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l'avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione):

-il mancato rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

-il mancato pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

-quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del

singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

-richiamo scritto;

-inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato fino al massimo di un anno;

-inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Le sospensioni, le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto, mediante raccomandata a/r, al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi quindici giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di quindici giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il recesso (dimissioni) va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ad esse consegue la cancellazione dal Libro dei Soci.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- rendite patrimoniali;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa.

Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Assemblea approva il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il rendiconto regolarmente approvato dall'Assemblea Ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei Soci, rimane a disposizione dei Soci durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è sovrana ed è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale, in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi nei locali dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci tramite comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica agli indirizzi mail forniti dagli associati, almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario dell'Assemblea e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dello statuto, sulla fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei soci (presenti o per delega) e la deliberazione è assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito dagli esercenti la potestà genitoriale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 2 (due) soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di

verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria:

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il rendiconto per cassa;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alla costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti ed in caso di decadenza dalla carica,

dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Qualora i primi fra i non eletti risultino più persone per parità di voti, prevale il più giovane.

I sostituti così eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno ogni 3 (tre) mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Tesoriere;

il Segretario;

i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;

- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il rendiconto per cassa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai Volontarie ai Soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per tre mandati.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- tiene aggiornata la contabilità;
- i registri contabili;
- i registri degli Associati.

Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

Art. 23 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dalla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri quindici giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Art. 27 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15.

La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e

delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 28 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 29 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

- le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

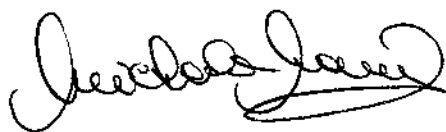
- le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Clan-Destino APS" di Forlì.

Forlì, lì 12/09/2021

IL SEGRETARIO
Nanni Michela



IL PRESIDENTE
Semproli Luciano

